



SOCIETÀ MUZIO PANZA
STATUTO E REGOLAMENTO
PER LA BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE
DI PENNE

SOCIETÀ MUZIO PANZA

STATUTO E REGOLAMENTO

PER LA BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE

DI PENNE



PENNE
Tipografia di Raffaele Valerj
1871.

STATUTO

Art. 1. È istituita nel Comune di Penne e suo Circondario una Società sotto il titolo SOCIETÀ MUZIO PANZA, allo scopo di facilitare ed incoraggiare la pubblica istruzione per l'incremento della civiltà e della morale.

Art. 2. La Società istessa impianta in questa città una BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE con libri e denaro, già donati. Essa verrà accresciuta di altri libri in prosieguo elargiti, depositati ed acquistati mediante contribuzioni ordinarie e sussidii straordinarii.

Art. 3. Coloro che faranno un ragguardevole dono alla Società verranno nominati in un Albo speciale ed insigniti di un diploma di pubblica benemerenza. Se non appartengono alla Società, il Consiglio Direttivo potrà dichiararli Socii Onorarii.

TITOLO I.

De' Socii.

Art. 4. La Società si compone di un numero indefinito di Socii dell'uno e dell'altro sesso. Essi si distinguono in

1° *Promotori*, quelli cioè, che nel loro iscriversi fanno un dono non minore di L. 10 in libri o in denaro, e pagano la tassa ordinaria bimestrale di L. 0,50 anticipati;

2° *Ordinarij*, quelli che pagano la tassa trimestrale di L. 0,50 anticipati.

3° *Straordinarij*, tutti quelli che, per mancanza di mezzi, verranno ammessi gratuitamente alla lettura de' libri nel locale della Biblioteca. j

Art. 5. La domanda di ammissione sarà fatta al Presidente, e da questo comunicata al Consiglio di Direzione.

Art. 6. I soli Socii Promotori ed Ordinarii sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7. L'obbligazione del Socio Promotore ed Ordinario dura per un anno, e s'intende protratta di anno in anno, qualora venti giorni prima della scadenza, non ne avrà fatta disdetta in iscritto.

Art. 8. I Socii Promotori ed Ordinarii hanno dritto alla lettura de' libri a domicilio; non possono conseguire più di un volume per volta, nè ritenerlo oltre quindici giorni. I Socii Straordinarii godono del solo dritto, di cui all'art. 4, num. 3.

Art. 9. La mora alla restituzione del libro o il depreziamento di esso dà dritto all'Amministrazione di costringere il Socio al pagamento del relativo valore.

Il Consiglio Direttivo avrà inoltre facoltà di radiarlo dall'Albo de' Socii.

Art. 10. Nel caso d'inadempienza al pagamento della contribuzione anticipata di due bimestri o trimestri rispettivamente, il Socio verrà senz'altro depennato dall'Albo, e nel frattempo non avrà dritto alla lettura de' libri.

Art. 11. Per essere reintegrato come Socio dovrà pagarsi il doppio dell'arretrato. La recidiva importerà esclusione definitiva.

Art. 12. La misura di rigore, di cui negli articoli precedenti, non esime dall'obbligo della contribuzione per l'intero anno.

TITOLO II.

Direzione ed Amministrazione della Società.

Art. 13. La Società è rappresentata da un *Presidente*, da un *Vice-Presidente* e da quattro *Consiglieri*; da un *Segretario* e da un *Cassiere*, tutti onorarii. Essi costituiscono il *Consiglio di Direzione*.

Art. 14. Il Consiglio di Direzione provvede al disbrigo degli affari sociali; pronunzia definitivamente sulle petizioni de' Socii per causa riconosciuta legittima, dispone su i casi non previsti dallo Statuto, con obbligo però di rendere conto alla prima adunanza generale.

Art. 15. Nomina il *Bibliotecario* e *Vice-Bibliotecario* preferendo, possibilmente, i Maestri Elementari.

Art. 16. Per la validità delle deliberazioni è necessario almeno il numero di tre membri del Consiglio compreso il Presidente.

Art. 17. Chi manca alle adunanze del Consiglio di Direzione, senza legittima causa o senza previo avviso all'Ufficio di Presidenza, incorre alla multa di L. 0,50.

Art. 18. Tutte le cariche sono nominate a maggioranza relativa di voti ed a voti segreti con qualunque numero di votanti in Assemblée Generale, convocata otto giorni prima con affissi.

Art. 19. Tutti i Socii sono considerati come residenti in Penne.

TITOLO III.

Del Presidente e dei Funzionarii.

Art. 20. Il Presidente è Capo della Società, ne ha la rappresentanza e dispone quanto occorre per il suo buon andamento; invigila gli affari, i titolari e gl'impiegati; convoca e presiede tanto le adunanze generali, che quelle del Consiglio di Direzione; autentica colla sua firma i processi verbali ed i bilanci presuntivi e consuntivi, i mandati di pagamento e tutti gli atti che richiedono una forma solenne. Dura in carica un trienio e può essere riconfermato.

Art. 21. Il Vice-Presidente disimpegna le funzioni ed attribuzioni della Presidenza in caso di assenza o d'impedimento. Sta in carica un biennio e può essere rieletto.

Art. 22. Il Consigliere anziano assume le funzioni della Presidenza in caso di assenza o d'impedimento dei titolari.

Il numero dei voti, e l'età in pari condizione determina l'anzianità.

Art. 23. Il Segretario tiene i Protocolli delle Deliberazioni la corrispondenza ed i registri; conserva sotto la sua responsabilità le carte, i documenti ed il timbro della Società; assiste il Presidente o chi ne fa le veci, in tutto ciò ch'è di diritto; redige e firma i verbali delle adunanze; compila l'Albo dei Socii ed i bilanci preventivi col Consiglio di Direzione; spedisce i mandati di pagamento in unione del Presidente, e farà quant'altro si riferisce al suo ufficio. Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 24. Il Cassiere riscuote le somme per qualunque modo devolute alla Società e ne rilascia la corrispondente quitanza, esegue i pagamenti richiesti con regolare mandato, e rimette nota al Presidente de' morosi. Rimane in carica due anni e può essere rieletto.

TITOLO IV.

Impiegati ed Inservienti.

Art. 25. Sono impiegati il Bibliotecario e Vice-Bibliotecario.

Art. 26. Essi hanno la direzione e responsabilità della Biblioteca; dovranno tenere esatto Catalogo dei libri esistenti, e ne faranno la distribuzione, giusta il disposto all'art. 8, annotandoli in apposito registro.

È loro dovere richiamare i morosi alla restituzione dei libri, scorso il tempo stabilito.

Avranno una gratificazione anno per anno. Durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 27. Il Bidello nominato dal Presidente, avrà un mensile coll'obbligo di prestarsi a tutti i servigi occorrenti alla Società.

TITOLO V.

Disposizione generali.

Art. 28. Sciogliendosi la Società, libri periodici mobili, assegnamenti e quant'altro possiede, rimarranno al Comune coll'obbligo di istituirne una Biblioteca a sè, od aggregarla ad altra esistente.

Art. 29. La Società s'intenderà sciolta di dritto, quando il numero dei Socii che la compongono, rimanga a meno di dodici.

Art. 30. La distribuzione dei libri si farà nei giorni ed ore da stabilirsi in apposito regolamento formato dal Consiglio Direttivo.

Art. 31. Le adunanze generali e quelle del Consiglio di Direzione sono *Ordinarie e Straordinarie*.

Art. 32. Le ordinarie avranno luogo in ogni fine di anno per il Corpo Sociale, pel Direttivo in ogni fine di mese. Le Straordinarie tutte le volte che il bisogno lo richiegga.

Art. 33. Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza relativa.

Art. 34. Il presente Statuto è obbligatorio per tutti i Socii e non può essere modificato senza la votazione generale a proposta del Consiglio Direttivo, ovvero del terzo de' Socii.

Nel primo caso è necessario almeno il terzo di votanti per la validità della deliberazione. In seconda convocazione si delibera con qualunque numero.

Art. 35. Le proposte non possono mettersi in discussione nelle adunanze generali, se non furono almeno tre giorni prima, presentate alla Direzione.

Art. 36. Il Consiglio di Direzione è responsabile de' proprii atti di fronte al Corpo Sociale.

Art. 37. Ogni fine di anno il Cassiere darà i conti alla Società dell'anno decorso. L'adunanza, presane cognizione, nomina due revisori, che ne faranno rapporto all'Assemblea, che deve approvarli.

Art. 38. Nella riunione Ordinaria il Consiglio di Direzione presenterà all'Assemblea i bilanci preventivi e quant'altro crederà dell'interesse Sociale.

Disposizioni Transitorie.

La Società sarà rappresentata dai qui sottoscritti Promotori formanti il Consiglio di Direzione, fino a che non sarà convocata in Assemblea Generale per la nomina degli Uffici, di cui all'art. 13.

Penne, 8 Maggio 1871.

GREGORIO cav. FORCELLA-ABBATI — Presidente

ALESSANDRO PERSIO — Vice-Presidente

FRANCESCO DE LEONE
ANGELO PELLEGRINI
FILIPPO DI GIOVANNI
VINCENZO CIVICO

} Consiglieri

LUIGI PELLEGRINI — Segretario

VINCENZO PENNA — Cassiere

REGOLAMENTO INTERNO

PER LA

BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE

ESISTENTE IN PENNE, NEL PALAZZO DI CITTA

TITOLO I.

Delle Assemblee generali.

Art. 1. Alle riunioni tanto ordinarie, che straordinarie dovrà precedere almeno di otto giorni un avviso per pubblici proclami firmato dal Presidente, che indichi il luogo, il giorno e l'ora delle medesime, nonchè gli oggetti da discutersi.

Art. 2. Il Presidente assistito dal Consiglio Direttivo, regola l'ordine della discussione, e mantiene la polizia della riunione.

Art. 3. Dichiarata chiusa la discussione, si passa ai voti peralzata e seduta. La nomina alle cariche sociali verrà fatta a schede segrete. All'opo saranno scelti due Scrutatori per anzianità.

Art. 4. Le riunioni ordinarie e straordinarie sono pubbliche, salvo quando sia contrariamente stabilito prima.

Art. 5. La riunione ordinaria dell'Assemblea avrà luogo in prima convocazione nella prima domenica del mese di dicembre di ciascun anno; essa rimane prorogata in linea di seconda convocazione per la domenica successiva, ove d'opo, previo nuovo avviso.

Art. 6. Il Consiglio Direttivo di ufficio, o sulla istanza motivata di più Socii, potrà convocarne la riunione straordinaria dell'Assemblea, prefiggendo, salvo nei casi di urgenza, i giorni festivi, a tenore del calendario civile.

La seconda convocazione può aver luogo solo dopo decorsi otto giorni dalla prima.

Art. 7. L'Assemblea può dare facoltà al Consiglio di Direzione di approvare i verbali di deliberazioni prese nell'Assemblea istessa, ovvero sulla mozione di un terzo dei Socii intervenuti, riconvocarla in via straordinaria per la sudetta approvazione.

TITOLO II.

Del Presidente e del Consiglio di Direzione.

Art. 8. Il Presidente convoca il Consiglio di Direzione nelle tornate ordinarie dandone avviso personale ai membri almeno due giorni prima della riunione.

Potrà quando il bisogno lo richieda, convocarlo in via straordinaria o di ufficio o sulla richiesta motivata di qualcheduno dei membri di esso, serbato il termine soprastabilito.

Il biglietto di avviso dovrà contenere l'elenco degli oggetti da discutersi.

Art. 9. I mandati di pagamento delle spese stanziare in bilancio vengono rilasciati dal Presidente, firmati da un membro del Consiglio e controfirmati dal Segretario.

Il Consiglio di Direzione potrà in via d'urgenza, ed a maggioranza assoluta di voti, disporre di altre somme sotto la propria responsabilità, salva l'approvazione dell'Assemblea generale. In tal caso si faranno dei boni provvisori giusta le forme prestabilite e con menzione del deliberato che l'autorizza.

Art. 10. Il Presidente tutela gl'interessi della Società e ne promuove l'impegno con tutte le misure che crederà opportune; invigila l'andamento dell'amministrazione, ed in caso di urgenza, ha facoltà di rimuovere e surrogare gl'impiegati di essa. Del suo operato farà relazione alla prima adunanza del Consiglio Direttivo, a cui è riserbata l'approvazione.

Art. 11. I membri del Consiglio Direttivo possono per turno essere delegati dal Presidente ad esercitare le funzioni d'invigilatori sull'andamento della Biblioteca, e ne terranno informato il Presidente.

Art. 12. La Direzione è giudice della scelta dei libri e periodici per l'ampliamento della Biblioteca. Essa ne dispone l'acquisto e l'associazione, avuto riguardo alle somme a tale scopo stanziare nel bilancio, ed agl'introiti straordinari.

Art. 13. Le somme stanziare nel presuntivo a titolo di gratificazione al Bibliotecario ed al Vice-Bibliotecario potranno essere dal Consiglio Direttivo, ridotte in caso di negligenza dei predetti funzionari.

Art. 14. Ciascun Membro del Consiglio di Direzione, compreso il Segretario ed il Cassiere dispone di un voto deliberativo; ed in caso di parità ha la prevalenza l'opinione per cui vota il Presidente.

Art. 15. Le multe di cui all'articolo 17 dello Statuto verranno dal Consiglio Direttivo applicate, quando occorrano gli estremi ivi previsti. Tale deliberazione verrà notificata al membro che incorse nella penalità con diffida di pagarne l'ammontare dentro tre giorni successivi.

In caso di mora o diniego, il Presidente potrà disporre la coercizione giudiziale.

Art. 16. Incorre nella penalità il membro che non si trova mezz'ora dopo l'ora stabilita per la riunione.

TITOLO III.

Del Bibliotecario e Vice-Bibliotecario e della distribuzione dei libri.

Art. 17. All'immissione nell'esercizio delle funzioni del Bibliotecario e Vice-Bibliotecario, sarà, con l'intervento del Presidente assistito dal Segretario, redatto analogo processo verbale contenente l'esatto inventario di tutti i libri e mobili della Biblioteca con la descrizione del loro stato attuale.

Art. 18. Tutti gli oggetti di cui all'articolo precedente vengono affidati alla custodia del Bibliotecario e Vice-Bibliotecario, i quali ne saranno solidalmente responsabili in faccia alla Società.

Art. 19. I libri portano nel frontespizio e possibilmente sul dosso, oltre il titolo dell'opera, il numero ed il suggello della Società.

Art. 20. Vi sarà un catalogo generale della Biblioteca con l'indicazione del numero d'ordine — Nome dell'autore — Titolo dell'opera — Numero dei volumi, edizione e formato — Numero delle copie dell'istessa opera posseduta dalla Biblioteca — prezzo dell'opera.

Art. 21. Oltre a questo catalogo speciale per la Biblioteca, ve ne sarà uno alfabetico che sarà pubblicato per le stampe per distribuirsi ai socii.

Art. 22. La Biblioteca starà aperta in tutti i giorni meno il Martedì ed il Venerdì, secondo l'orario da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 23. La consegna dei libri verrà fatta dietro l'esibizione per

parte del richiedente di un biglietto facoltativo il quale rimarrà presso il Bibliotecario per suo scarico.

Art. 24. Della distribuzione è fatta nota in apposito repertorio o registro di circolazione cifrato dal Presidente, la quale viene sottoscritta in segno di ricevuta dal socio richiedente.

Art. 25. Il socio che riceverà un libro deteriorato dovrà farne menzione nella colonna delle osservazioni del repertorio; altrimenti si ritiene di averlo ricevuto in buono stato.

Art. 26. Il Bibliotecario è tenuto di dare avviso al Presidente, o al membro sorvegliatore che fosse stato delegato, dei soci morosi alla restituzione del libro, immediatamente dopo la scadenza, e di denunciare coloro che avessero in qualche modo deteriorata l'opera consegnata.

Art. 27. È proibito apporre sui libri marche, segni, note, appunti in margine, piegarne i fogli ed imprimervi altri simili contrassegni.

Art. 28. Nell'atto della riconsegna del libro, il socio ritirerà il biglietto facoltativo dal Bibliotecario, il quale ne farà menzione nella corrispondente colonna del repertorio.

Art. 29. I Socii tanto Straordinarii, che Promotori ed ordinarii hanno dritto ad avere per la lettura nel locale della Biblioteca fino a tre volumi per volta, che verranno loro consegnati dietro ricevuta per apposito biglietto.

Art. 30. È obbligo del Bibliotecario di mantenere la polizia della Biblioteca. Il bidello rimarrà agli ordini immediati dal medesimo.

Art. 31. Il Bibliotecario è incaricato della compilazione di un rapporto statistico semestrale che indichi — il numero delle opere e dei volumi aumentati nella Biblioteca — il numero dei volumi messi in circolazione — il numero dei lettori divisi per sesso, per età e per condizione sociale, specificando per ultimo le materie che dai lettori ebbero preferenza. Questo rapporto dovrà essere rimesso al Presidente ogni fine di Giugno e di Dicembre.

Approvato il presente regolamento dal Consiglio di Direzione oggi 12 Giugno 1871.

Il Presidente

G. FORCELLA-ABBATI

Il Segretario

LUIGI PELLEGRINI

Articoli aggiunti.

Art. 1. I libri depositati nella Biblioteca non possono essere ritirati prima l'elasso di un anno dal giorno del deposito. Volendosi ritirarli, decorso il termine prestabilito, deve farsi inteso il Consiglio di Direzione almeno un mese prima.

La Direzione però è in dritto di restituirli in ogni tempo, dandone avviso preventivo a chi li ha depositati.

Art. 2. Coloro che depositano i libri devono dichiarare al Bibliotecario quali di essi sono ammessi alla circolazione, assoggettandosi al depreziamento provenuta da essa.

Art. 3. Le ricevute dei libri depositati saranno rilasciati dal Bibliotecario con visto del Presidente.

Prezzo cent. 20.